

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 988/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope** 1
- Regolamento (CE) n. 989/2002 della Commissione, del 10 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 990/2002 della Commissione, del 10 giugno 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 6
- Regolamento (CE) n. 991/2002 della Commissione, del 10 giugno 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 7
- Regolamento (CE) n. 992/2002 della Commissione, del 10 giugno 2002, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 993/2002 della Banca centrale europea, del 6 giugno 2002, che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2002/4)** 11



Consiglio

2002/439/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 4 giugno 2002, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 12

Commissione

2002/440/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 maggio 2002, che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi costituiti da pratiche commerciali applicate dal Brasile alle importazioni di sorbitolo** 14

2002/441/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 giugno 2002, che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2062]** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2002 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3677/90 ⁽²⁾ contempla talune misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
- (2) Per motivi di chiarezza e per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 19 dicembre 1988, e della risoluzione 20/4 della sessione straordinaria dell'assemblea generale delle Nazioni unite sulle droghe del 1998, è opportuno separare le disposizioni relative all'autorizzazione di esportazione dalle disposizioni relative alla notificazione preventiva all'esportazione per quanto riguarda le sostanze della categoria 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90.
- (3) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, punto 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, a norma degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis, del destinatario finale.»

⁽¹⁾ Proposta del 14.3.2002 (non ancora pubblicata nella GU).

⁽²⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1116/2001 (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 4). Versione rettificata nella GU L 215 del 9.8.2001, pag. 57.

- 2) L'articolo 4 è sostituito dagli articoli 4 e 4 bis seguenti:

«Articolo 4

Notificazione preventiva all'esportazione

Sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato

1. L'esportazione di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato è preceduta da una notificazione preventiva all'esportazione, trasmessa al paese di destinazione secondo le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni unite del 19 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata "convenzione delle Nazioni unite", e della risoluzione n. 20/4 della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sulle droghe del 1998.

Il paese di destinazione risponde entro il termine di quindici giorni lavorativi che gli viene indicato, alla cui scadenza l'esportazione è autorizzata, salvo ricevimento di informazioni contrarie, dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione.

2. Prima di ogni esportazione di sostanze classificate verso il paese di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato forniscono le informazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, alle autorità competenti di tale paese.

L'autorità che fornisce tali informazioni esige dall'autorità del paese terzo che le riceve di preservare la natura riservata di qualsiasi segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di qualsiasi elemento riguardante un procedimento commerciale ivi contenuti.

Articolo 4 bis

Autorizzazione di esportazione

Sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato

1. L'esportazione delle sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato è subordinata ad un'autorizzazione di esportazione rilasciata per ciascuna operazione dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione secondo le disposizioni in vigore.

2. Le richieste di autorizzazione all'esportazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

- a) nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale;
- b) nome della sostanza classificata come indicato nella categoria 1 dell'allegato;
- c) quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonché quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio;
- d) dati relativi al trasporto, in particolare la data di spedizione prevista, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso il quale dev'essere presentata la dichiarazione in dogana e, ove tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore.

Nei casi di cui al paragrafo 9, l'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione dev'essere allegata alla richiesta.

3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto viene assunta entro quindici giorni lavorativi, non appena le autorità competenti ritengano completo il fascicolo. Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 9, le autorità competenti debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.

4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 è rifiutata qualora:

- a) esistano ragionevoli motivi di sospettare che le informazioni fornite a norma del paragrafo 2 siano false o inesatte;
- b) nei casi di cui al paragrafo 9, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non è stata debitamente autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione;
- c) esistano ragionevoli motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve fornire tali elementi alle autorità doganali o a qualsivoglia altra autorità competente presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima della partenza fisica della spedizione. In questo caso, l'autorizzazione di esportazione dev'essere indicata di conseguenza al rilascio della medesima.

6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione dev'essere presentata all'esame delle autorità doganali all'atto della presentazione della dichiarazione in dogana di esportazione. Una copia dell'autorizzazione deve accompagnare inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria, e vi appone la propria stampigliatura prima di restituirla all'autorità che l'ha rilasciata.

7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dall'eventuale responsabilità amministrativa o di altro genere.

8. L'autorizzazione di esportazione può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le sostanze classificate rischiano d'essere destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

9. Quando in forza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, le esportazioni sono autorizzate solo se le autorità competenti di tale paese hanno rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione, la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché tutte le informazioni pratiche ottenute dal paese in questione.

Le autorità competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata, se del caso chiedendone conferma all'autorità competente del paese terzo.»

3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni degli articoli 4 e 4 bis si applicano in quanto compatibili alle esportazioni di cui al paragrafo 1 quando risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate. Il suddetto riconoscimento può aver luogo in particolare sulla base di una domanda motivata trasmessa alla Commissione dal paese terzo interessato.

Le disposizioni dell'articolo 4 bis si applicano anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata a norma del paragrafo 3.»

4) All'articolo 5 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni degli articoli 4 e 4 bis si applicano in quanto compatibili alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi terzi interessati prevedano per ciascuna operazione il rilascio di autorizzazioni di esportazione e la notificazione preventiva all'esportazione.

Le disposizioni dell'articolo 4 bis si applicano anche qualora un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata a norma del paragrafo 3.»

5) All'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 2 e degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis, gli Stati membri adottano, secondo il proprio diritto interno, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

- a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo od operazione riguardante sostanze classificate;
- b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di irregolarità.

2. Salvo il disposto degli articoli 4, 4 bis, 5 e 5 bis e del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi per sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO PÉREZ

REGOLAMENTO (CE) N. 989/2002 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	79,5
	999	79,5
0707 00 05	052	85,2
	096	4,3
	220	143,3
	628	156,8
	999	97,4
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	388	58,1
	512	61,2
	528	83,0
	999	67,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,3
	400	112,6
	404	115,2
	508	85,6
	512	85,2
	524	70,3
	528	73,4
	720	120,4
	804	107,5
	999	95,2
	0809 10 00	052
624		247,7
999		208,8
0809 20 95	052	316,7
	094	300,3
	400	273,5
	999	296,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 990/2002 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2002 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2002, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 991/2002 DELLA COMMISSIONE**del 10 giugno 2002****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2002.

Esso si applica dal 12 al 25 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GUL 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 giugno 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 12 al 25 giugno 2002				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	17,77	11,97	24,54	14,17
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	6,00	8,69	10,26
Marocco	15,31	14,50	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 992/2002 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2002

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
- (3) Il regolamento (CE) n. 991/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codice NC 0603 10 20) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 127 del 14.5.2002, pag. 3.⁽⁵⁾ Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 71.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 giugno 2002
che rettifica il regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni
finanziarie monetarie ⁽¹⁾
(BCE/2002/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento BCE/2001/13 era destinato a sostituire, a partire dal 1° gennaio 2003, il regolamento BCE/1998/16, del 1° dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento BCE/2000/8 ⁽⁶⁾. Ai sensi di tale nuovo regime, la segnalazione dovrebbe avere ad oggetto i dati mensili per il mese di gennaio 2003. Di conseguenza, gli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento BCE/1998/16 avrebbero dovuto persistere fino al 1° gennaio 2003. Tuttavia, la data di entrata in vigore del regolamento BCE/2001/13 è stata erroneamente stabilita nel 1° gennaio 2002, facendo sì che il regolamento BCE/1998/16, il quale, in conformità delle disposizioni del regolamento BCE/2001/13, è abrogato alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, sia stato abrogato un anno prima del dovuto. Il regolamento BCE/2001/13 deve essere quindi rettificato al fine di fissare nel 1° gennaio 2003 la data della sua entrata in vigore.
- (2) I soggetti dichiaranti sono sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti nel regolamento BCE/1998/16 a partire dal 1° gennaio 1999. La continuazione dell'applicazione di quest'ultimo fino al 31 dicembre 2002, in particolare l'obbligo di conformarsi ad esso fin dal 1° gennaio 2002, vale a dire prima della data alla quale il presente regolamento entra in vigore, non sembra costituire violazione di alcun legittimo affidamento dei soggetti dichiaranti, i quali, dopo il 2001, hanno continuato a segnalare le informazioni statistiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento BCE/2001/13 è rettificato come segue:

— L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

— L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.»

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 giugno 2002.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea (GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea (GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1921/2000 della Banca centrale europea (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2002

che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2002/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1997, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con una domanda, presentata sotto forma di due comunicazioni trasmesse alla Commissione, registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 9 gennaio 2002, il governo della Germania ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.
- (2) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda proposta dalla Germania con lettera del 16 gennaio 2002.
- (3) L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies di detta direttiva, prevede che in regime interno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è sempre dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile.
- (4) La misura di deroga chiesta dalla Germania mira a designare come debitore dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario della cessione dei beni per le cessioni, al di

fuori della procedura di liquidazione giudiziaria, di beni dati in garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di questa garanzia, e per le cessioni di beni immobili venduti in aste pubbliche ad un altro soggetto passivo IVA nel quadro della liquidazione giudiziaria della società che ne era proprietaria.

- (5) La deroga è destinata a semplificare la riscossione dell'imposta nella misura in cui spesso il debitore dell'imposta, nei casi indicati dalla domanda di deroga, non è in grado di versare l'IVA fatturata a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trova.
- (6) Questa situazione è pregiudizievole per le finanze pubbliche perché il beneficiario della cessione dei beni può comunque dedurre l'imposta sul valore aggiunto che gli è stata fatturata, anche se questa non è stata versata dal soggetto passivo che effettua la cessione dei beni.
- (7) La deroga, designando il beneficiario della cessione dei beni come debitore dell'imposta sul valore aggiunto, permette di superare i problemi incontrati senza modificare l'importo dell'imposta dovuto.
- (8) È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione fino al 31 dicembre 2006, in modo da consentire di valutare l'opportunità della deroga, alla luce dell'esperienza maturata.
- (9) La deroga in oggetto non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/115/CE (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione del suo articolo 28 octies, la Germania è autorizzata a designare come debitore dell'imposta sul valore aggiunto il destinatario delle cessioni di beni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Il destinatario della cessione di beni può essere designato come debitore dell'IVA nei casi seguenti:

- 1) per le cessioni, al di fuori della procedura di liquidazione giudiziaria, di beni dati in garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di questa garanzia;

- 2) per le cessioni di beni immobili venduti in aste pubbliche ad un altro soggetto passivo IVA nel quadro della liquidazione giudiziaria della società che ne era proprietaria.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2006.

Articolo 4

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2002

che chiude la procedura d'esame relativa agli ostacoli agli scambi costituiti da pratiche commerciali applicate dal Brasile alle importazioni di sorbitolo

(2002/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA

- (1) Il 2 ottobre 1998, una società olandese, la Cerestar Holding BV, ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94.
- (2) La società denunziante vi sosteneva che le vendite comunitarie di sorbitolo in Brasile erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94. I presunti ostacoli agli scambi erano i seguenti:
 - a) introduzione, nel dicembre 1997, da parte del governo brasiliano (Departamento de Operações de Comércio Exterior), conformemente al Comunicado DECEX n° 20 dell'8 luglio 1997, di una procedura di concessione non automatica delle licenze per il sorbitolo in violazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione;
 - b) rifiuto arbitrario e/o non giustificato (o mancato rilascio) delle licenze d'importazione, da parte delle autorità brasiliane, per tutti i tipi di sorbitolo che entravano in Brasile al di sotto di un prezzo minimo fob;

c) applicazione de facto di prezzi minimi attraverso prezzi di riferimento inclusi nel sistema di determinazione del valore in dogana.

Il denunziante ha segnalato inoltre una mancanza generalizzata di trasparenza del sistema brasiliano di concessione delle licenze all'importazione, che non è stato debitamente notificato all'OMC.

- (3) La Commissione ha stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 328/94. Il relativo avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.

B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

- (4) Secondo la relazione conclusiva dell'inchiesta, al termine della procedura di esame il sistema di prezzi minimi applicato dal Brasile è risultato incompatibile con:
 - a) l'articolo XI, paragrafo 1, del GATT (1994), poiché si tratta di una restrizione diversa dai dazi, dalle imposte o dagli altri oneri, applicata attraverso licenze all'importazione di qualsiasi prodotto dal territorio di un'altra parte contraente, senza giustificazioni compatibili con l'OMC;
 - b) l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura, per gli stessi motivi;
 - c) gli articoli 2 e 5 dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, perché impongono ispezioni sanitarie più restrittive per gli scambi di quanto non sia necessario per tutelare la vita o la salute degli esseri umani.
- (5) Si ritiene inoltre che il sistema di concessione non automatica delle licenze d'importazione applicato dal Brasile, che impone un prezzo minimo, violi:

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 361 del 24.11.1998, pag. 13.

- a) gli articoli 1, 3 e 5 dell'accordo OMC relativi alle procedure in materia di licenze d'importazione, poiché non sono neutri nella loro applicazione, non sono gestiti in modo giusto ed equo ed esercitano altri effetti restrittivi o di distorsione del commercio a livello di importazioni senza applicare restrizioni compatibili con l'OMC. Non attuando alcuna misura, inoltre, il sistema non può essere limitato, in termini di portata e di durata, alla misura che attua. Per di più, l'elenco dei prodotti soggetti a licenze non automatiche non viene pubblicato, e le richieste di licenze d'importazione ad un prezzo inferiore al prezzo minimo rimangono senza risposta ufficiale per mesi e mesi;
- b) l'articolo X, paragrafo 1 e paragrafo 3, del GATT (1994), poiché non viene pubblicato e non è gestito in modo uniforme, imparziale e ragionevole.
- (6) Per quanto riguarda la legislazione brasiliana sul valore in dogana, la portata dell'applicazione sistematica dei prezzi di riferimento rende il modo in cui il sistema è attuato incompatibile con gli articoli da 1 a 7 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio — GATT 1994 (accordo sul valore in dogana).
- (7) La procedura di esame ha confermato altresì che le prassi brasiliane contestate hanno arrecato effetti negativi per gli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, ostacolando, tra l'altro, le esportazioni di sorbitolo dalla Comunità verso il mercato brasiliano.

C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHIESTA

- (8) Sulla base delle conclusioni dell'inchiesta, la Commissione, attraverso la sua decisione del 17 marzo 1999 ⁽¹⁾, ha deciso di avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC relativamente a numerosi aspetti del regime di importazione incompatibili con l'OMC.
- (9) Il 19 novembre 1999 si sono quindi svolte le consultazioni ufficiali in ambito OMC relative al sorbitolo e ad altri prodotti. In seguito a tali consultazioni, non sono più stati applicati prezzi minimi alle importazioni di sorbitolo e di taluni altri prodotti.

- (10) L'industria comunitaria ha quindi migliorato il proprio accesso al mercato brasiliano.
- (11) C'erano tuttavia ancora diversi aspetti dei suoi sistemi di concessione delle licenze d'importazione e di determinazione del valore in dogana che il Brasile doveva modificare onde conformarsi pienamente agli obblighi previsti dagli accordi OMC corrispondenti.
- (12) Con la decisione del 21 maggio 2001 ⁽²⁾, la Commissione ha pertanto sospeso la procedura di esame basata sulla denuncia della Cerestar per verificare gli effetti dei cambiamenti del sistema brasiliano per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della decisione.
- (13) Durante la verifica, i servizi della Commissione hanno mantenuto i contatti ed hanno proceduto a scambi di lettere con l'industria comunitaria colpita. Sulla scorta delle informazioni fornite dall'industria comunitaria colpita, la Commissione ha concluso che gli ostacoli agli scambi relativi alle importazioni di sorbitolo sono stati eliminati.

D. CONCLUSIONI

- (14) Sulla base dell'analisi di cui sopra, si conclude che la procedura di esame aperta sulla base della denuncia della Cerestar abbia portato a risultati soddisfacenti relativamente agli ostacoli a cui doveva far fronte il commercio di sorbitolo in Brasile. La procedura di esame dovrebbe essere pertanto chiusa,

DECIDE:

Articolo 1

È chiusa la procedura di esame relativa agli ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94, costituiti da pratiche commerciali applicate dal Brasile alle importazioni di sorbitolo.

Articolo 2

L'articolo 1 non pregiudica le eventuali decisioni che la Commissione potrà adottare relativamente alle importazioni in Brasile di prodotti tessili.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 86 del 30.3.1999, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 153 dell'8.6.2001, pag. 30.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2002

che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina

[notificata con il numero C(2002) 2062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 97/78/CE, occorre adottare le misure necessarie per l'importazione di determinati prodotti in provenienza da paesi terzi nei quali si manifesti o si diffonda qualsiasi causa che potrebbe costituire un grave rischio per la salute dell'uomo o degli animali.
- (2) In seguito al rilevamento di cloramfenicolo in alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dalla Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2001/699/CE, del 19 settembre 2001, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e originari della Cina e del Vietnam ⁽²⁾.
- (3) Inoltre, a seguito delle gravi carenze constatate nel corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina ⁽³⁾. Tale decisione stabilisce che si proceda ad un riesame della medesima sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.
- (4) Alla luce delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi e dei risultati favorevoli delle analisi effettuate su taluni crostacei catturati nell'Oceano Atlantico, su determinati prodotti della pesca di alcune specie ittiche e sulla gelatina, appare opportuno autorizzare le importazioni di tali prodotti dalla Cina. Tuttavia, essendo stata rilevata la presenza di cloramfenicolo in prodotti della pesca delle specie merluzzo dell'Alaska, merluzzo bianco e scorfano di Norvegia, è necessario garantire la salubrità

di tali prodotti e prevedere un periodo transitorio fino al 30 settembre 2002 nel quale le importazioni dei medesimi siano soggette a misure rafforzate di sorveglianza e di analisi sul 20 % delle partite in arrivo al posto di ispezione frontaliero della Comunità.

- (5) Essendo stata rilevata la presenza di cloramfenicolo anche in budelli importati dalla Cina, è necessario subordinare le importazioni di tale prodotto alle medesime misure rafforzate di sorveglianza e di analisi previste per i prodotti della pesca delle specie merluzzo dell'Alaska, merluzzo bianco e scorfano di Norvegia.
- (6) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce una procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, di cui è opportuno avvalersi per applicare la norma dell'informazione reciproca prevista dalla direttiva 97/78/CE.
- (7) La presente decisione dev'essere riesaminata alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle competenti autorità cinesi e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (8) La decisione 2002/69/CE dev'essere modificata conseguentemente.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/69/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II della presente decisione, in conformità delle seguenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE. Le importazioni dei prodotti compresi nell'allegato II vengono autorizzate solo se le analisi previste all'articolo 3 forniscono risultati favorevoli.»

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽²⁾ GUL 251 del 20.9.2001, pag. 11.⁽³⁾ GUL 30 del 31.1.2002, pag. 50.⁽⁴⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Fino al 30 settembre 2002, gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, sottopongono il 20 % di tutte le partite di prodotti importati dalla Cina ed elencati nell'allegato II della presente decisione ad un'analisi chimica destinata a garantire che i medesimi non presentino alcun pericolo per la salute dell'uomo. Tale analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di residui di medicinali veterinari, antiparassitari, contaminanti e sostanze vietate.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i risultati dell'analisi di cui al paragrafo 1 attraverso la procedura di allarme rapido istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002.»

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito da testo seguente:

«Articolo 6

La presente decisione sarà riesaminata alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle analisi di cui all'articolo 3 e, se del caso, dei risultati di un'ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.»

4) L'allegato alla presente decisione è aggiunto in qualità di allegato I e II.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 14 giugno 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO**«ALLEGATO I***Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità**

- Prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare e sbarcati direttamente sul territorio comunitario, esclusi tutti i crostacei (ad eccezione di quelli sottoelencati catturati nell'Oceano Atlantico) ed esclusi pesci interi, pesci decapitati ed eviscerati e filetti di pesce delle specie elencate nell'allegato II che devono essere sottoposti ad analisi
- Crostacei interi catturati nell'Oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario
- Gelatina

*ALLEGATO II***Elenco dei prodotti di origine animali destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3**

- Pesci interi, pesci decapitati ed eviscerati e filetti di pesce delle seguenti specie catturate in mare:
 - Merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)
 - Merluzzo bianco (*Gadus ssp.*)
 - Scorfani o sebasti (*Sebastes spp.*)
 - Budelli»
-